



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

ORDINANZA SINDACALE

N. 41 del 04/08/2026

OGGETTO: TUTELA DEL DECORO CIVICO

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza n.29 del 24.06.2011 sul territorio comunale è stato fatto divieto, tra le altre cose, di passeggiare per le strade ed aree urbane o accedere negli edifici pubblici e nei pubblici esercizi – fatta eccezione per gli stabilimenti balneari – a torso nudo o in costume da bagno;
- con disposizione formale, il Sindaco, nel luglio 2024, richiamando la suddetta ordinanza, obbligava tassativamente la cittadinanza e i turisti ad indossare un abbigliamento consono all'interno di tutte le sedi e gli uffici comunali per tutelare l'istituzione e il pubblico decoro;

Constatato che:

- soprattutto nel periodo estivo, gli episodi che hanno determinato la emanazione dell'ordinanza citata si sono acuiti e vengono rilevati, nell'ambito dei parchi comunali e delle strade contigue, situazioni di bivacchi e consumo di pasti con conseguente abbandono di avanzi e di contenitori di plastica;
- in coincidenza della stagione balneare si assiste spesso al disdicevole comportamento di passeggiare per le vie del centro urbano e di accedere alle attività commerciali a torso nudo o addirittura in costume da bagno;

Considerato che:

- costituisce precipuo dovere dell'Amministrazione assicurare una tranquilla frequentazione delle strade e delle aree urbane, prevedendo e, ove occorra, vietando e perseguendo condotte infrattive delle comuni regole di decenza nella vita civile, ovvero causative di condizioni di disagio e precarietà igienica che possono compromettere una ordinata fruizione di spazi e aree pubblici in genere;

Visti:

- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs 267/2000 rispettivamente riguardo le sanzioni amministrative e le competenze del sindaco, incluso il potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi in situazioni di emergenza, agendo come ufficiale di governo e emanando ordinanze urgenti;
- Lo Statuto del Comune di Terracina;
- l'art. 10 del Regolamento della Polizia Municipale del Comune di Terracina che prevede sanzioni amministrative per coloro che circolano a torso nudo o in costume da bagno in aree urbane, ad eccezione degli arenili;

ORDINA

- il divieto di bivaccare nelle piazze, nelle strade, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, parchi cittadini ed in prossimità dei pubblici esercizi;
- il divieto di disseminare avanzi di cibo e bevande in luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
- passeggiare per strade ed aree urbane o accedere negli edifici pubblici e nei pubblici esercizi – fatta eccezione degli stabilimenti balneari e delle strade prospicienti gli arenili – a torso nudo o in costume da bagno;
- che fatte salve le più gravi sanzioni disposte dalle leggi vigenti in materia, ai trasgressori che non si atterranno strettamente a quanto stabilito dal presente provvedimento si applicheranno le seguenti sanzioni: alle violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.

DISPONE

- per i contravventori alla presente ordinanza il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. Comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della Polizia Municipale del Comune di Terracina;
- che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Terracina. Detta pubblicazione ai fini della conoscenza deve intendersi valida a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati dai prescritti divieti;
- che sia comunicata:

- al Comando della Polizia Locale,

- al Commissariato di P.S di Terracina,

- alla Compagnia dei Carabinieri di Terracina

- alla Stazione Carabinieri di Terracina

- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Terracina incaricati della vigilanza,

- alla Prefettura di Latina,
- alla Questura di Latina.

Il Sindaco
Arch. Francesco Giannetti (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.